

ASSOCIAZIONE  
NAZIONALE  
COMUNI  
ITALIANI

Roma, 20/09/2019

Prot. n. 267/DIRAMM/LP/mgo-19


**OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, secondo comma lett. a) per incarico di assistenza, difesa e rappresentanza legale nel procedimento giudiziale di Appello, Sezione Lavoro ANCI c/ Salvatore Turano – CIG Z5429DC48B**

**DETERMINA DI CONFERIMENTO INCARICO**

Il Responsabile Unico del Procedimento

**PREMESSO CHE**

- Con ricorso notificato ai sensi dell'art. 3 bis L. 53/1994, il sig. Salvatore Turano proponeva giudizio di gravame avverso la sentenza n. 4554/2017 emessa, a favore dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI unitamente ad ANCITEL S.p.a, dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza alla conclusione del procedimento R.G. n. 28168/2016.
- Il Presidente della Corte di Appello di Roma, sezione Lavoro e Presidenza, con decreto del 22/11/2017 nominava Giudice Relatore della causa in oggetto la Dott.ssa Buconi Maria Lavinia e fissava l'udienza di discussione per il giorno 03/10/2019, ore 12:00.
- ANCI ritiene di doversi costituire in appello per difendere le proprie ragioni di giustizia nonché contestare le avverse richieste come formulate dal sig. Turano nelle conclusioni del ricorso e di seguito pedissequamente riportate:




*“Voglia l’adita Corte di Appello, fissata l’udienza di discussione, in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Dott.ssa Laura Cerroni, depositata in data 15.05.2017, portante il n. 4554, previa ammissione dei mezzi istruttori articolati nel ricorso, accogliere la domanda proposta dall’appellante, per cui:*

- 1. Accertare l’illegittimità della condotta tenuta da Anci ed Ancitel S.p.a dal 2010 fino ad oggi, concretizzatasi in un demansionamento del ricorrente, o comunque nella dequalificazione dello stesso, comportante svilimento della professionalità acquisita ed inutilizzo del dipendente ricoprente mansioni dirigenziali e per l’effetto condannare in solido tra loro le due convenute alla corresponsione della somma di euro 578.708,00, a titolo di risarcimento del danno, ovvero in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione dal 2011, alla liquidazione come per legge;*
- 2. Accertare la responsabilità solidale delle convenute, in ordine al danno biologico patito dal ricorrente, per l’effetto condannare le stesse, in solido tra loro, alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale emergente, nella somma di euro 175.000,00, ovvero in quella diversa quantificata, occorrendo, in via equitativa;*
- 3. Condannare ANCIEL S.p.a ed ANCI alla restituzione dell’importo di euro 10.626,77 cadauna, percepito a titolo di spese legali liquidate con la sentenza oggi appellata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge;*
- 4. Condannare le parti convenute alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.”*

#### **CONSIDERATO CHE**

- ANCI nel sopra indicato giudizio di primo grado R.G. n. 28168/2016, aveva nominato come proprio difensore, giusta procura alle liti, l’avvocato Harald Bonura eleggendo il proprio domicilio presso lo studio dello stesso.
- Nel giudizio di primo grado l’ANCI è risultata vittoriosa e che pertanto, l’avv. Bonura conosce perfettamente l’oggetto della controversia.


W



- L'avv. Harald Bonura ha presentato un preventivo, in atti, nel quale lo stesso ha evidenziato che, in applicazione del DM 55/2014, si avrebbe un compenso, per tutte le fasi del giudizio avanti alla Corte d'Appello, di Euro 19.160,00, oltre spese generali IVA e Cpa per un totale di € 27.956,74, ma lo stesso Avvocato si è impegnato a curare il giudizio in parola a favore dell'Associazione per un compenso onnicomprensivo e forfettario (con rinuncia alle spese legali) pari a € 10.000,00, oltre IVA e Cpa ed eventuali spese non imponibili o imponibile autorizzate, con un abbattimento di circa due terzi del compenso secondo i parametri del DM 55/2014 e sostanzialmente in linea con quanto liquidato, in favore di ANCI, dalla sentenza di primo grado..

#### VISTO

- il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., in particolare:
  - l'articolo 17, comma 1 lettera d), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", il quale ha qualificato l'incarico di rappresentanza e patrocinio giudiziale quale appalto di servizi, ricomprendendolo, tuttavia, nell'ambito degli appalti e concessioni di servizi cosiddetti "esclusi", non assoggettati alle norme del codice dei contratti pubblici;
  - l'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce, che, comunque, "*L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica*".



- le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- le Linee Guida n. 12 recanti “Procedure per l’Affidamento dei servizi legali” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 secondo cui *“L’affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall’art. 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre;  
Nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l’affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico;*


#### **RITENUTO**

- opportuno affidare l’incarico di assistenza e rappresentanza legale per la costituzione nel giudizio di Appello con R.G.N. 4454 all’avv. Harald Bonura ;
- congruo il preventivo di spesa presentato dall’Avv. Harald Bonura;
- che sulla base delle dichiarazioni rese dal professionista nonché per quanto verificato dall’ANCI, lo stesso risulta essere in possesso dei requisiti richiesti ai sensi della normativa vigente, come da documentazione in atti;

**Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto**

#### **DETERMINA**

;



- 1) **DI AFFIDARE** all'Avvocato Harald Bonura, con sede a Roma, in Corso Vittorio Emanuele II n. 173, l'incarico di assistenza giuridico legale e patrocinio legale, relative al contenzioso indicato in premessa;
- 2) **DI DARE ATTO** che il valore complessivo dell'affidamento è stimato in € 10.000,00 (euro diecimila/00), comprensivo di oneri accessori (Spese generali, IVA e CPA ).

Il Responsabile Unico del Procedimento

Lara Panfilì

Per presa visione

Il Segretario Generale

Veronica Nicotra